

Legge regionale 30 novembre 1987 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 16/12/1987

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 concernente << Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici >>.

Art. 1

L' art. 8 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 è sostituito dal seguente:

<< Art. 8

Pubblicità della situazione patrimoniale

Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale trovano applicazione nei confronti di:

- 1) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata agli organi regionali;
- 2) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati delle società al cui capitale concorrano la Regione e gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;
- 3) Presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati degli enti o istituti privati qualora la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell' ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire 400.000.000. >>.